



38121 TRENTO - Via Lunelli, 48

Tel. 0461 420578 – Fax 0461 825881

E-mail: info@aziendaforestale.tn.it

Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

REGOLAMENTO PER LO SFALCIO DEI LOTTI PRATIVI IN LOCALITA' VIOTE DEL MONTE BONDONE



Art. 1
Assegnatari

Lo sfalcio dei lotti prativi del Monte Bondone, gravati da diritti d'uso civico a favore dei Censiti di Sopramonte, Cadine e Baselga del Bondone, viene concesso dall'Azienda Speciale Consorziale "Trento-Sopramonte" tramite l'ASUC di Sopramonte e la Circoscrizione del Bondone.

Su richiesta degli interessati l'Azienda provvede direttamente all'assegno dello sfalcio dei prati non gravati da diritti d'uso civico.

Tra i richiedenti sarà data precedenza ai Censiti aventi diritto d'uso civico e, successivamente, si assegneranno gli eventuali lotti non richiesti ai concessionari degli anni precedenti con preferenza verso gli allevatori e quindi gli imprenditori agricoli.

Art. 2
Durata della concessione

La durata delle concessioni di sfalcio dei prati gravati da diritti d'uso civico è annuale e stagionalmente limitata al periodo definito al successivo articolo 4.

La durata delle concessioni di sfalcio dei prati non gravati da diritti d'uso civico sarà stabilita di volta in volta e potrà essere pluriennale.

Art. 3
Presentazione delle domande

Le domande di sfalcio dovranno essere presentate entro il 25 giugno di ogni anno.

La concessione di sfalcio viene assegnata a titolo gratuito ai Censiti aventi diritto d'uso civico sui prati da sfalciare, negli altri casi il canone verrà determinato di volta in volta.

Art. 4
Tempi di sfalcio

Lo sfalcio dei lotti prativi assegnati sarà concesso nei mesi di luglio e agosto, in un arco di tempo della durata massima di sette settimane, a far data dal giorno che sarà notificato dall'Azienda con pubblico avviso.

Ai concessionari che si impegnano a sfalciare aree della superficie corrispondente ad almeno tre lotti per proprio conto, su esplicita richiesta, sarà consentito anticipare di una settimana le operazioni di fienagione.

In caso di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli, l'Azienda potrà concedere delle proroghe sul periodo di sfalcio.

Art. 5
Modalità di esecuzione dello sfalcio

Lo sfalcio dell'erba dovrà essere accurato e completo sull'intera superficie del lotto assegnato, senza provocare danni alla cotica erbosa.

Eventuali interventi di bonifica dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Azienda.

Art. 6
Fertilizzazione

Ogni e qualsiasi forma di fertilizzazione, salvo lo spargimento di letame, è sospeso a tempo indeterminato. Eventuali diverse prescrizioni tecniche saranno per tempo comunicate in forma scritta agli interessati.

Art. 7

Permanenza con infrastrutture

Nel periodo di sfalcio dell'erba, in base a specifica Ordinanza del Sindaco, i concessionari sono autorizzati a stazionare temporaneamente con tende o altre infrastrutture di tipo precario da utilizzarsi esclusivamente quale ricovero per gli addetti ai lavori e relativo nucleo familiare.

Il luogo di posizionamento dei ricoveri dovrà essere preventivamente concordato col personale dell'Azienda.

Art. 8

Sosta con autoveicoli

Al titolare della concessione è permesso di sostare, esclusivamente presso la zona di installazione del ricovero, con due autoveicoli, con motocarri e/o mezzi agricoli utilizzati nelle operazioni di sfalcio e di fienagione.

Art. 9

Contrassegni autorizzativi

Al fine di consentire il controllo dei veicoli autorizzati a percorrere la viabilità posta a servizio dei lotti prativi e a sostare presso le aree d'installazione dei ricoveri, l'Azienda fornirà annualmente dei contrassegni, in numero di due per ogni concessionario, che dovranno essere esposti in modo ben visibile sugli autoveicoli.

Art. 10

Altri obblighi

Al termine del periodo di permanenza, come definito al precedente articolo 4, i concessionari dovranno rimuovere dalle aree di ricovero tutte le infrastrutture erette per le esigenze di cui al precedente articolo 7.

I concessionari provvederanno quindi, prima di riconsegnare il lotto assegnato al taglio, a ripulire accuratamente i prati da ogni tipo di rifiuto eventualmente presente.

Art. 11

Sanzioni

La mancata esecuzione, l'esecuzione parziale o non a regola d'arte dello sfalcio sull'area assegnata comporterà la sospensione della concessione per il periodo minimo di un anno.

I concessionari che per qualsiasi motivo violassero le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 saranno soggetti alle sanzioni previste dalla specifica Ordinanza del Sindaco e/o dalle vigenti leggi in materia di tutela dell'ambiente.

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la concessione in qualsiasi momento in caso di cambio di destinazione colturale, di danni ai beni silvo-pastorali e/o all'ambiente naturale.

La concessione potrà essere inoltre revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.

Salvo espressa autorizzazione dell'Azienda, la concessione non è cedibile pena l'immediata decadenza della stessa.

Approvato con deliberazione n. 23 di data 25.02.1992

Modificato con deliberazioni: n. 7 del febbraio 1996;
n. 246 di data 27 ottobre 1999;
n. 118 di data 29 novembre 2000;
n. 120 di data 12 dicembre 2001;
n. 25 di data 7 aprile 2005;
n. 20 di data 13 giugno 2007